



# COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Provincia di Verona

Telefono 0442 99133  
P.E.C. [protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it](mailto:protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it)

Piazza Sant'Anna n°31  
P.I. 00686570235

## **NOLEGGIO CON FORNITURA E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE 2023**

### **CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE**

#### **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Comune di Boschi Sant'Anna intende procedere al noleggio con installazione (e smontaggio) di tre allestimenti di luminarie natalizie, da posizionarsi nelle piazze principali del paese (capoluogo, frazione e località), nel periodo natalizio 2023.

#### **2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il nolo è previsto dal giorno 08/12/2023 al giorno 07/01/2024, prevedendo l'installazione e lo smontaggio degli allestimenti nelle antecedenti/successive 48 ore.

#### **3. PROCEDURE DI APPALTO**

L'affidamento del servizio è effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

#### **4. IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo del servizio è stimato in € 1.000,00 oltre IVA nel periodo di affidamento, da assoggettarsi a ribasso d'offerta di cui alla presente procedura.

#### **5. ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le condizioni prevedono:

- Nolo, installazione, manutenzione e disinstallazione di luminarie natalizie a LED, decorazione nella forma della "stella cometa" e "cascate di luci" led bianco ghiaccio, su facciata di immobile presso Piazza Sant'Anna;
- Nolo, installazione, manutenzione e disinstallazione di luminarie natalizie a LED, decorazione nella forma della "stella cometa" e "cascate di luci" led bianco ghiaccio, su facciata di immobile presso Piazza San Marco;
- Nolo, installazione, manutenzione e disinstallazione di luminarie natalizie a LED, decorazione nella forma della "stella cometa" led bianco ghiaccio, su facciata di immobile presso Via Oni;

#### **6. RECESSO E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO**

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.

Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Le modalità di recesso dall'affidamento sono ulteriormente previste in:

- comprovata grave mancanza o non esecuzione delle commesse nei tempi di cui al punto 2, contestata nelle 24 ore antecedenti la data di inizio prestazioni;
- fallimento della ditta affidataria;
- comprovata violazione in materia di assicurazione dei lavoratori e/o mancato versamento degli oneri previdenziali.

#### 7. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

Il prezzo applicato all'appalto è quello indicato al termine dell'ultima pagina del presente documento, al quale la ditta applica il ribasso percentuale, che costituirà elemento di valutazione per questa Amministrazione.

La ditta si impegna a mantenere detto importo fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, salvo per quanto concerne gli importi della manodopera nell'eventualità di adeguamento dei CCNL di settore (da comunicarsi a questa Amministrazione).

#### 8. COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato a possedere o assumere una polizza assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. La polizza, da prodursi su richiesta, dovrà valere per l'intera durata del contratto.

L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione alle proprie prestazioni, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

#### 9. PAGAMENTI

La rendicontazione delle prestazioni e la relativa fatturazione dovrà avvenire entro e non oltre il mese di gennaio 2024.

In esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento.

#### 10. SUBAPPALTO

Il contratto, o parte di esso, non può essere ceduto, a pena di nullità.

Con la sottoscrizione del presente capitolato tecnico-prestazionale, la ditta dichiara:

- di accettare le clausole di cui sopra;
- di applicare per la durata dell'appalto il ribasso sui prezzi indicato di seguito;
- di essere a conoscenza e rispettare, per quanto applicabile, la normativa di cui al D. Lgs. n. 36/2023, al D.P.R. n. 207/2010, al D. Lgs. n. 81/2008;

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Importo offerto</b><br>Sulla base dell'appalto di € 1.000,00 oltre IVA 22% | <b>La ditta appaltatrice</b> |
| In cifre € _____  | _____                        |
| In lettere EURO _____   |                              |